

**DELIBERA N. 8/2020**

**XXX XXX / WIND TRE  
(GU14/63163/2019)**

**Corecom Lombardia**

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 15 gennaio 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTO il testo della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 7 novembre 2013, n. 63 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXX XXX XXXXXX del 02/01/2019 acquisita con protocollo n. 0000525 del 02/01/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Nell'istanza presentata in data 2 gennaio 2019, l'istante, sig. XXX XXX XXXXX ha contestato la mancata emissione delle fatture da parte dell'operatore Wind Tre (per gli addebiti relativi ai servizi di telefonia attivi sull'utenza mobile intestata all'istante, con piano tariffario ALL MASTER 15 e con pagamento anticipato di 7 euro mensili), nonostante le reiterate richieste e nonostante la normativa in vigore in materia (D.M. 24.10.2000, n. 366, articolo 4, comma 1) preveda la facoltà dell'utilizzatore di chiedere e ottenere regolare fattura per i servizi di telefonia. Sulla base di quanto contestato, il sig. XXX ha formulato le seguenti richieste: i. ottenere l'emissione di regolare fattura da parte dell'operatore in relazione al piano telefonico sottoscritto; ii. ottenere il rimborso di quanto fatturato dall'operatore dalla data della prima richiesta di emissione fattura (10.05.2018) fino alla data della definizione delle controversie, stante l'impossibilità di portare in detrazione il costo mensile dell'utilizzo del servizio mobile (€ 7,00/mese) a causa della mancata emissione di fatture da parte di Wind Tre. Con memoria di replica del 19 febbraio 2019, il sig. XXX, in riscontro alla memoria dell'operatore, ha sottolineato che la richiesta di rimborso era stata già avanzata in sede di udienza di conciliazione e ha precisato che tutti i soggetti giuridici devono rispettare le norme previste dal nostro ordinamento giuridico, compresa quella che prevede l'obbligo di emettere fattura, se richiesta, e che il metodo di pagamento del corrispettivo non può essere in alcun modo un dato condizionante l'obbligo di fatturazione.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore, nella memoria ritualmente depositata: ha sollevato eccezione di improcedibilità della domanda “nella parte in cui il cliente richiede di rimborso di quanto addebitato dalla data di attivazione sino alla conclusione della presente definizione, in quanto si tratta di domanda 'nuova' rispetto alla precedente conciliazione”; ha precisato che nessun diritto al rimborso debba comunque essere riconosciuto a parte istante, atteso che la stessa ha fruito dei servizi regolarmente erogati dall'operatore; relativamente alla richiesta di emissione della fattura, ha dichiarato che “l'offerta ricaricabile ALL-IN Plus 24 mesi, attivata in data 30/04/2018 sull'utenza 3472201546, prevede l'addebito di € 7 con metodo di pagamento diretto e ... quindi non prevede l'emissione di fatture”. Alla luce di quanto dichiarato, Wind Tre ha chiesto il rigetto delle richieste formulate dall'istante.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce dell'istruttoria condotta non è possibile accogliere, neppure parzialmente, le richieste dell'utente. In merito alla contestazione relativa alla mancata emissione delle fatture, la domanda dell'utente non può che essere rigettata in quanto esula dalle competenze di questo Corecom, così come definite dall'art. 2 del Regolamento di cui alla Delibera 203/18/CONS (e successive modifiche e integrazioni).

Tale disposizione infatti, dopo avere stabilito, al comma 1, che “è rimessa alla competenza dell’Autorità la risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti e operatori inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale e ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi”, precisa al comma 3 che “Sono, altresì, escluse dall’ambito applicativo del presente regolamento le controversie (...) attinenti esclusivamente a profili tributari (...)”. Dunque, dovendosi ricondurre l’oggetto della contestazione nell’ambito della materia tributaria e fiscale, la controversia in esame, in relazione alla domanda volta ad imporre all’operatore l’emissione delle fatture, si sottrae inevitabilmente al sindacato di questo Corecom. Quanto alla richiesta di rimborso degli importi addebitati “dalla data della prima richiesta di emissione fattura (10.05.2018) fino alla data della definizione delle controversie”, la stessa non può essere accolta in quanto infondata nel merito. Invero, nel contratto di telefonia, il pagamento del prezzo da parte dall’utente consegue alla regolare fornitura del servizio da parte dell’operatore. Nel caso in esame non vi è stata alcuna contestazione circa la regolarità della fornitura dei servizi da parte di Wind Tre, né è stata in alcun modo disconosciuta la regolare fruizione di tali servizi da parte dell’utente; neppure vi è stata alcuna contestazione circa la correttezza degli addebiti. Pertanto le somme addebitate da Wind Tre per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica sull’utenza intestata al sig. XXXXX non possono che considerarsi legittime, con la conseguente infondatezza della domanda di rimborso formulata dall’utente.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

- 1.** Si rigettano integralmente le richieste formulate dall’istante nei confronti dell’operatore WindTre.
- 2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
- 3.** È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Milano, 15 gennaio 2020

**IL PRESIDENTE**